


	<p>COMUNITA' MONTANA APPENNINO FORLIVESE ZONA DUE VALLI</p> <p><i>Gestione Associata Attività Produttive Sede presso il Comune di Premilcuore</i></p>	 Galeata  Premilcuore  Santa Sofia
---	--	---

**Allegato alla deliberazione consiliare n.51 del 20/12/2011.
Il Segretario Comunale.**

COMUNE DI GALEATA

Regolamento per Contributi a Cooperative di garanzia e/o Consorzi fidi

Approvato con delibera del C.C. n. _____ del _____

CONTRIBUTI A COOPERATIVE DI GARANZIA E/O CONSORZI FIDI

Art. 1 – Finalità

1. Per agevolare lo sviluppo economico, supportare le attività imprenditoriali e favorire i processi occupazionali, l'amministrazione comunale ha assunto fra i propri compiti quello di sostenere le iniziative imprenditoriali che creano sul territorio prospettive di sviluppo. Dopo le vicende che hanno portato al progressivo spopolamento delle zone montane il territorio comunale si presenta come un prezioso patrimonio da salvaguardare, anche cercando di mantenere salde le attività produttive e, in quest'ottica, sembra indispensabile che questa amministrazione sostenga le politiche di sviluppo formulando proposte che riguardano tutti i settori produttivi, con il fine di realizzare un positivo effetto sui livelli occupazionali e sulla qualificazione delle produzioni locali.
2. Per favorire il processo di sviluppo economico lo strumento che appare maggiormente incisivo è quello di concedere contributi in favore delle Cooperative di garanzia e/o Consorzi fidi.

Art. 2 – Soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai contributi disciplinati da questo titolo le Cooperative di garanzia e/o Consorzi fidi che hanno operato in favore di imprese aventi sede nel Comune di Galeata

Art. 3 – Iniziative ammesse a contributo

1. Il Comune può concedere contributi a sostegno delle garanzie e delle agevolazioni al credito per tutti i settori economici e, quindi, imprese agricole, artigiane, piccole e medie industriali, commerciali e cooperative.

Art. 4 – Ammortamento del contributo

1. L'ammortamento del contributo a sostegno delle garanzie e delle agevolazioni al credito sarà quantificato in percentuale sulle garanzie prestate dalle Cooperative di garanzia e/o Consorzi fidi nell'anno di riferimento per le Ditte aventi sede nel Comune,.

Art. 5 – Modalità di erogazione e durata del finanziamento

1. L'erogazione del contributo sarà effettuata mediante accredito diretto alle Cooperative di garanzia e/o Consorzi fidi.

Art. 6 – Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di contributo da inoltrarsi al Comune della Cooperativa di garanzia o Consorzio fidi, entro il 31/12 di ogni anno dovranno attestare quanto di seguito indicato:
 - a) numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese della Provincia di Forlì-Cesena ed oggetto dell'attività svolta;

- b) il sussistere o meno all'obbligo di assoggettamento del contribuuto alla ritenuta d'acconto del 4% , ai sensi delle vigenti disposizioni fiscali;
- c) dichiarazione che all'impresa richiedente non sono state concesse e non sono in corso altre agevolazioni pubbliche per l'iniziativa in oggetto di finanziamento;
- d) tipologia dell'operazione di finanziamento ammessa all'istituto di credito (di esercizio o d'investimento);
- e) data di erogazione del finanziamento e suo ammontare;
- f) periodo di restituzione del finanziamento (piano d'ammortamento);

Art. 7 – Liquidazione del contribuuto

1. Le domande, relativamente alle quali il procedimento sia positivamente concluso, saranno liquidate in un'unica soluzione entro i 180 giorni successivi alla data di scadenza presentazione dell'istanza.
2. L'ammontare del contribuuto sarà quantificato suddividendo l'importo disponibile per la percentuale degli importi erogati da ogni singola Cooperative di garanzia e/o Consorzi fidi sul totale degli importi erogati.

Art. 8 – Azioni di tutela

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte dai richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci saranno applicate le disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 recante il "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Art. 9 – Forme di pubblicità

Al fine di assicurare idonee forme di pubblicità e d'informazione ai potenziali beneficiari dei contributi, l'Amministrazione Comunale provvederà a informare sull'approvazione del presente regolamento le Associazioni di Categoria e le Cooperative di garanzia e/o Consorzi fidi.